

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2923

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTARELLI GINO, LOMBARDI GIOVANNI, ISGRÒ, ANDREUCCI, CARRA, BOIDI, MARTONI, DE LEONARDIS, CERRETI ALFONSO, CASTELLUCCI, FRACASSI, PUCCI ERNESTO, COCCO MARIA, BARTOLE, BIANCHI GERARDO, BISANTIS, BONTADE MARGHERITA, AGOSTA, FORLANI, RAMPA

Presentata il 24 marzo 1961

Istituzione del ruolo degli autisti presso l'Amministrazione dei lavori pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria degli autisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici, oggi assunti alle dipendenze della Amministrazione stessa in base a qualifiche diverse (operai temporanei, uscieri, ecc.) necessita di una chiara e definitiva regolamentazione che dia al personale stesso la tranquillità necessaria per l'adempimento del loro compito e delle gravose prestazioni ad essi richieste sia di giorno sia di notte e con qualsiasi tempo, in particolare nei casi di pubbliche calamità.

Sono note infatti le continue prove di abnegazione e di attaccamento al servizio offerto da detti autisti durante le nevicate, alluvioni, frane, mareggiate, piene eccezionali, che per giorni e notti consecutive, alla guida di automezzi di qualsiasi genere, offrono instancabilmente la loro generosa opera per contribuire alla salvezza di popolazioni destinate altrimenti ad una tremenda sorte; responsabili anche della incolumità delle persone trasportate e dei danni a terzi.

L'attuale posizione di tali impiegati, comunque assunti, mantiene vive quelle spequazioni giuridiche ed economiche che avrebbero dovuto già essere eliminate.

È pertanto in applicazione di quanto esplicitamente previsto dall'articolo 2 della

legge di delega e riaffermato nella relazione dello statuto per gli impiegati civili dello Stato che si è predisposta la presente proposta di legge, mediante la quale tutti indistintamente gli autisti alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, vengono inquadrati in un'unica carriera prevedendo per essi una progressione di carriera limitata a quattro qualifiche.

L'assunzione del personale nei ruoli degli autisti avverrà mediante pubblico concorso per titoli ed esami, salvo però, nella prima attuazione della presente proposta, l'inquadramento nel detto ruolo di tutto il personale, comunque assunto, attualmente in servizio nell'Amministrazione.

Con la presente proposta di legge si viene a sanare una quanto mai preoccupante situazione di disagio che si manifesta fra i benemeriti autisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici, contribuendo così a dare a questa benemerita categoria quella serenità morale e materiale necessaria per il buon rendimento nel servizio, nell'interesse anche dell'Amministrazione dello Stato che, con la sistemazione di detto personale, ottiene un migliore rendimento ed un più accurato servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, comprese le Aziende con ordinamento autonomo, è istituito il ruolo degli autisti.

ART. 2.

Il ruolo di cui al precedente articolo comprende le seguenti qualifiche:

1°) capo garage . . .	coefficiente	200
2°) autista capo . . .	»	186
3°) primo autista . . .	»	173
4°) autista . . .	»	159

ART. 3.

L'assunzione del personale nel ruolo degli autisti avverrà mediante pubblico concorso per titoli e per esame.

I titoli per ottenere l'ammissione sono:

a) aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria;

b) essere in possesso della patente di guida in analogia alla mansione richiesta.

Le prove di esame sulla idoneità tecnica saranno di carattere teorico e pratico.

Per la prova teorica si richiederà all'aspirante la conoscenza delle varie parti dell'autotelaio, della segnaletica e del Codice della strada.

La prova pratica consisterà nella guida, da compiersi in città ed in campagna, su qualsiasi tipo di automezzo per cui è richiesta analoga patente.

Potranno essere, altresì, richieste, dalle singole Amministrazioni, altre prove tecniche o pratiche, a garanzia del servizio.

ART. 4.

L'autista che abbia maturato sei anni di anzianità è promosso primo autista.

Il primo autista che abbia compiuto in tale qualifica una anzianità di dieci anni è promosso autista capo.

L'autista capo che abbia compiuto in tale qualifica una anzianità di quindici anni è promosso capo garage.

ART. 5.

Nella prima attuazione della presente legge, il personale, comunque assunto, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolga le mansioni di autista, autotre-

nista, capo autorimessa, conducente di automezzi, trattori, furgoni e natanti o che comunque sia addetto alla conduzione di mezzi meccanici o semoventi è inquadrato nel ruolo degli autisti.

Agli effetti della progressione di carriera, il detto personale, che ha prestato ininterrotto servizio alle dipendenze dell'Amministrazione viene inquadrato nella qualifica corrispondente agli anni di servizio richiesti per l'inquadramento nella qualifica superiore di detto ruolo.

Gli impiegati assunti nel ruolo predetto, conservano a titolo di assegno personale, utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio nella qualifica o per promozione, le eccedenze dello stipendio attualmente goduto.

ART. 6.

Lo stato giuridico del personale del ruolo autisti è regolato dalle disposizioni vigenti per il personale civile dello Stato.

ART. 7.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato a determinare il numero dei posti del ruolo degli autisti, stabilendo un numero di posti tali da potere inquadrare tutto il personale che attualmente svolge tale mansione.

ART. 8.

All'onere di spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con gli stanziamenti relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici.